

## ACCORDO DI TRASFERIMENTO

*[numero di identificazione dell'accordo]*

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in appresso la "Commissione"),

da una parte,

e

*[nome del donatore<sup>1</sup>]*, (in appresso "il donatore")

dall'altra,

hanno concordato quanto segue:

### Articolo 1 - Scopo

- 1(1) Il donatore fornisce un contributo complessivo pari a *[indicare l'importo]* alla Commissione, che sarà gestito dalla Commissione per conto del donatore con l'obiettivo di cofinanziare l'azione intitolata *[nome del progetto/programma]*, descritto nell'allegato I, in appresso denominata l'azione.
- 1(2) The donatore rimborsa il proprio contributo **[opzione 1: in un'unica rata / opzione 2: in rate successive secondo le modalità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del presente accordo. Il calendario indicativo delle rate è il seguente: <indicare il calendario e gli importi >]**.

### Articolo 2 – Procedure

- 2(1) The donatore trasferisce in contributo alle condizioni e nelle modalità descritte nel presente accordo e nei relativi allegati.
- 2(2) La Commissione è responsabile della gestione di tali contributi nell'ambito dell'azione in conformità con le procedure applicabili al *[Fondo europeo di sviluppo (FES)/ bilancio generale delle Comunità europee]*.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario (bilancio) e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento relativo all'attuazione del 10° FES, il "paese donatore" può essere uno Stato membro dell'UE, qualsiasi altro paese donatore, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 43 delle modalità di esecuzione,

- 2(3) I contributi vengono trasferiti entro un mese dal ricevimento della nota di addebito emessa dalla Commissione sul conto bancario indicato nella nota stessa, unitamente ad una comunicazione che specifica il nome dell'azione in questione ed eventuali altri riferimenti di bilancio richiesti dalla Commissione nella nota di addebito. Tali contributi possono anche coprire le spese di controllo/valutazione/revisione contabile dell'azione selezionata.
- 2(4) Il [*<indicare la percentuale<sup>2></sup>*] dell'importo di cui all'articolo 1 viene assegnato alla Commissione a copertura delle spese amministrative generali sostenute per la gestione del contributo.
- 2(5) In caso di molteplici rate, la Commissione chiederà un contributo annuale in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in base alle previste esigenze di flusso di cassa dell'azione. Il contributo sarà impegnato nello stesso esercizio finanziario per finanziare l'azione.
- 2(6) Gli eventuali interessi maturati saranno considerati come parte integrante del contributo stesso. Le parti concordano pertanto che non verrà effettuato alcun rimborso degli interessi al donatore.
- 2(7) In caso di circostanze eccezionali (come non esecuzione o completamento anticipato dell'azione), il saldo del contributo ricevuto dal donatore e non impegnato nel corso dell'attuazione dell'azione, viene rimborsato al donatore, in base alle pertinenti disposizioni del [*regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>3</sup> / regolamento finanziario applicabile al 10° FES<sup>4</sup>*].

### **Articolo 3 – Contabilità e controlli contabili [*visibilità e relazioni*]**

- 3(1) La Commissione gestisce in maniera accurata e regolare i registri e la contabilità riguardanti l'attuazione dell'azione cofinanziata con il contributo ricevuto dal donatore.

Il contributo ricevuto dal donatore è soggetto alle procedure di revisione contabile interna ed esterna previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dal regolamento finanziario applicabile al 10° FES.

- 3(2) La Commissione garantisce la visibilità del contributo del donatore.
- 3(3) **Facoltativo** La Commissione trasmette al donatore ogni [*indicare la frequenza delle relazioni*] [*indicare il numero di copie*] copie della [*indicare il tipo di relazione da trasmettere*].

---

<sup>2</sup> La percentuale applicata dalla Commissione è, in media, del 4%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, tale percentuale può essere superiore, a seconda della natura specifica dell'azione da attuare.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1605/2002 del 16 giugno 2002, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006

<sup>4</sup> Regolamento (EC) 215/2008 del 18 febbraio 2008 applicabile al 10° Fondo europeo di sviluppo

#### **Articolo 4 – Modifica dell'accordo**

Il presente accordo e i relativi allegati possono essere modificati soltanto mediante accordo scritto tra la Commissione e il donatore.

#### **Articolo 5 – Diritto applicabile - giurisdizione**

5.1 Il contributo è disciplinato dai termini del presente accordo, dal diritto comunitario applicabile e, in via sussidiaria, dal diritto belga.

5.2 La Commissione e il donatore avvieranno delle consultazioni su richiesta di una delle parti, qualora dovesse emergere una controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente accordo, ivi compresa l'esistenza, la validità o la rescissione dello stesso. In mancanza di una risoluzione amichevole della controversia che soddisfi entrambe le parti, queste ultime possono adire il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in appello, la Corte di giustizia delle Comunità europee.

5.3 Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato nel senso di una rinuncia a privilegi o immunità accordati alle parti di tale accordo ai sensi dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale.

#### **Articolo 6 – Indirizzi di contatto**

Tutte le eventuali comunicazioni relative al presente accordo e gli altri tipi di scambi di corrispondenza avvengono per iscritto e utilizzano i seguenti indirizzi

Commissione europea

*DG [...]*

Alla cortese attenzione dell'unità:

[unità operativa ]

Le copie di tutta la documentazione di tipo finanziario vengono inviate anche al seguente indirizzo:

Commissione europea

*DG [...]*

Alla cortese attenzione dell'unità:

[unità finanze e contratti / unità programmazione e questioni di bilancio]

Per il [ donatore]:

Alla cortese attenzione di:

[a scelta del donatore]

#### **[Articolo 7 - Allegati**

I seguenti documenti vengono allegati al presente accordo e formano parte integrante dello stesso

Allegato 1      Descrizione dell'azione

Allegato 2      Dotazione

## **Articolo 8 – Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore quando si realizza l'ultima delle seguenti condizioni:

- firma dell'accordo ad opera di entrambe la parti;
- adozione della corrispondente decisione di finanziamento da parte della Commissione.

Fatto a [Bruxelles] in tre copie originali in lingua inglese, due per la Commissione e una per il donatore.

### **Per il [donatore]**

Nome

Funzione

Firma

Data

### **Per la Commissione**

Nome

Funzione

Firma

Data